

Statuto

Associazione

Scegliamo Prato – ETS Ente Filantropico

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi di legge e del codice del terzo settore, una associazione riconosciuta avente la seguente denominazione:

“Scegliamo Prato - ETS Ente Filantropico”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Prato e con durata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'associazione svolge attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo 5, co 1 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione potrà svolgere anche le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 co 1 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti ministeriali. In particolare, l'Associazione svolge principalmente attività di beneficenza, concedendo erogazioni gratuite in denaro o in natura, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro per il finanziamento di attività nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della cultura, dell'istruzione e formazione, dell'imprenditoria sociale, della solidarietà internazionale, della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica, ed in generale sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio della provincia di Prato (e aree limitrofe).

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Sono presenti due categorie di associati:

- gli associati ordinari,
- gli associati aderenti persone fisiche e gli enti diversi.

Possono associarsi all'Associazione Enti del Terzo Settore o comunque Enti di

ALLEGATO "B"

AL REP. N. 135184

natura giuridica privata non aventi finalità lucrative, comprese le imprese sociali, quali associati ordinari.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti diversi da quelli indicati nel caporigo precedente che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze, conoscenze e risorse, quali associati aderenti.

Nel rispetto di quanto sopra, chi intende essere ammesso come associato ordinario/aderente dovrà presentare al Consiglio direttivo una richiesta scritta che dovrà contenere:

Per le associazioni e le persone giuridiche:

- la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA;
- i dati relativi al legale rappresentante;
- il verbale di delibera di adesione da parte dell'organo decisionale.

Per le persone fisiche:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente, per l'anno solare, e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, previa approvazione del presidente o del Consiglio direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

--- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato persona fisica si perde per morte, recesso, esclusione e inadempimento dell'obbligo di effettuare il versamento delle quote associative.

Nel caso di Enti diversi da persone fisiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

--- estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo dovuta;

--- apertura di procedure di liquidazione;

--- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione, su delibera del Consiglio direttivo.

Può ricorrere all'assemblea che delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

l'Organo di controllo.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche via e-mail, ed anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato, può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

I consiglieri non possono ricevere deleghe.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in formato elettronico, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda

convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva gli eventuali regolamenti;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Gli amministratori possono votare solo se rappresentano uno dei soci.

Per modificare lo Statuto, deliberare lo scioglimento, nominare i liquidatori occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione basta la presenza di almeno ½ dei soci, i quali votano a maggioranza.

ART. 8

(Il Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, oltre che in attuazione dello statuto e dei regolamenti, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- preparare i regolamenti e proporli all'assemblea;

- definire le quote associative annue;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

--- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

--- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

--- nel rispetto dei regolamenti interni, definire le modalità relative alla gestione del patrimonio, sulla base dei regolamenti approvati dall'assemblea, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni. Essi sono rieleggibili per massimo un mandato.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci e i rappresentanti di persone giuridiche socie.. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni la decisione affluisce alla parte cui è afferrito il voto del presidente.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e sottoscrive tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9 bis (Presidente Onorario)

Su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea degli associati, viene prevista la possibilità di nominare un Presidente Onorario con riferimento a personalità del mondo sociale, culturale e scientifico oltre ad ex presidenti

dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, che può essere rieleggibile, dura in carica a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

La carica di Presidente Onorario non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, in quanto a carico del Presidente dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di voto.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per scelta dell'assemblea.

Almeno il presidente dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo monocratico, il sindaco deve possedere i requisiti richiesti nel capoverso precedente.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio e Risorse Economiche)

Il patrimonio dell'associazione è di Euro 15.000,000 (quindicimila virgola zero centesimi).

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione trae le risorse economiche e necessarie allo svolgimento della propria attività, principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 120 (centoventi) giorni (oppure nei 180 (centottanta) giorni in caso di necessità) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 co. 3 e seguenti, a seconda dei casi di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve inoltre redigere, approvare, e successivamente depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (fonte articolo 39 del d.lgs. 117/17)

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere e gestire tutti i libri e registri previsti dalla legge, tra cui:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Ci si può far assistere da un professionista di propria fiducia. Il Consiglio deve rispondere alla richiesta entro 30 (trenta) giorni.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Clausola di mediazione)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione con sede nella provincia di Prato.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell'art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica

quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to SCALI Lamberto Marcello

GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA NOTAIO

